



## **News per i Clienti dello studio**

**N. 17**  
**Dell' 1 Settembre 2025**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

### **Lo scadenziario di Settembre 2025**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di Settembre 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### **Le scadenze di Settembre 2025**

**1 settembre 2025, Lunedì**

#### **Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Soggetti che effettuano operazioni in oro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):

- delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF.

#### **Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Artigiani

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'[art. 37](#) del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:

- entro il termine del 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione;
- entro il termine del 30.8.2024, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 31.7.2024.

## **Avvocati che svolgono patrocinii a spese dello Stato - Ammissione alla procedura di compensazione dei crediti**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Compensazione dei crediti

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine iniziale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.

Tali crediti, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA), sono ammessi:

- alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA;
- al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti;
- alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall'[art. 1](#) co. 860 della L. 197/2022).

L'opzione può essere esercitata:

- dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno;
- ferma restando la disponibilità di risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre.

**CIGO – Domanda di ammissione alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Domanda

all'INPS Soggetti obbligati:

Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:

- eventi meteo;
- incendi;
- alluvioni;
- sisma;
- crolli;
- mancanza di energia elettrica non programmata;
- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.

**Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Commercianti

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'[art. 37](#) del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:

- entro il termine del 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione;
- entro il termine del 30.8.2024, applicando la maggiorazione dello

0,4%. L'adempimento riguarda:

- i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;
- i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo).

Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 31.7.2024.

### **Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo agosto - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti, rinnovi e annualità**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Imposta di registro

Soggetti obbligati: Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Descrizione dell'adempimento:

Termine per:

- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.8.2025;
- pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

### **Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Imposta di bollo

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento, mediante il modello F24, della quarta rata bimestrale.

I soggetti di cui all'[art. 15-bis](#) del DPR 642/72 che versano l'imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dichiarazione con l'indicazione

del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.

### **Imposta di bollo virtuale- Versamento della rata bimestrale**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Imposta di bollo

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento, mediante il modello F24, della quarta rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'[art. 15-bis](#) del DPR 642/72. I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.

Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.

### **Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Imposta sulle assicurazioni

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese di assicurazione

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno.

### **IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'[art. 13](#) del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'[art. 1](#) co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

**Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Imprenditori agricoli

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i produttori agricoli in regime di esonero *ex* [art. 34](#) co. 6 del DPR 633/72, per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.

**Prelievo erariale unico (PREU) - Somme giocate nel bimestre precedente - Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

Data: 1 settembre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

**Descrizione dell'adempimento:**

Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.

I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 lett. b) del TULPS.

**Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:

- di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;
- consegnate nel mese precedente.

### **Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

**Data:** 1 settembre 2025

**Tributo:** Ritenute alla  
**fonte** **Adempimento:**

Versamento

**Soggetti obbligati:** Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'[art. 13](#) del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'[art. 1](#) co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute - Maggiorazione 0,4%**

**Data:** 1 settembre 2025

**Tributo:** Ritenute alla  
**fonte** **Adempimento:**

Versamento

**Soggetti obbligati:** Sostituti d'imposta

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che

entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che:

- il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;
- le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro.

L'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa.

**Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:

- nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;
- nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

**Trattamenti di integrazione salariale – Dati necessari per il pagamento diretto**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.

L'adempimento:

- deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;
- riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.

Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.



## **UniEmens – Trasmissione del flusso all'INPS**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.

La trasmissione:

- viene effettuata mediante il flusso UniEmens;
- riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.

## **UniEmens PosAgri – Trasmissione del flusso all'INPS**

Data: 1 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:

- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre.

**2 settembre 2025, Martedì**

## **Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni**

Data: 2 settembre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.

Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.

Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:

- relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;
- effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;
- ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.

Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:

- gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;
- gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;
- la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

**3 settembre 2025, Mercoledì**

## **Libretto famiglia - Comunicazione dati prestazioni di lavoro occasionale**

Data: 3 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Utilizzatori del Libretto famiglia

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:

- piccoli lavori domestici;
- assistenza domiciliare di bambini e anziani;
- insegnamento supplementare.

Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi.

**Prelievo erariale unico (PREU) - Somme giocate nel bimestre precedente - Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

Data: 3 settembre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.

I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 lett. a) del TULPS.

**5 settembre 2025**, Venerdì

**Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto**

Data: 5 settembre 2025

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.

Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.

I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate [20.11.2002](#).

**10 settembre 2025**, Mercoledì

**Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre aprile-giugno - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate**

Data: 10 settembre 2025

Tributo: Imposta di bollo

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo.

L'Agenzia delle Entrate, infatti:

- integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;
- mette a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, mediante il servizio *web* presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, e un "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, o l'intermediario delegato, con riferimento al suddetto "Elenco B" può:

- variare i dati comunicati;
- integrare l'elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l'imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall'Amministrazione finanziaria.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate. Per quanto concerne il secondo trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il 20 settembre, l'ammontare:

- dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta;
- delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal

contribuente. Entro il 30 settembre il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta.

**14 settembre 2025, Domenica**

## **Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS - Inizio**

Data: 14 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione

all'INPS Soggetti obbligati:

Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza luglio 2025.

L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

**15 settembre 2025, Lunedì**

## **Acconto IMU 2025 - Regularizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IMU

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025.

L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate ([art. 1](#) co. 762 della L. 160/2019):

- la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2025, quindi:

- la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2025 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2024;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2025, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2025.

In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

### **Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:

- a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
- eseguite nel secondo mese precedente;
- a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.

### **Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di giugno 2025 - Emissione**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di agosto 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di giugno 2025.

### **Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

### **Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese.

### **Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.

Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. [374343](#).

### **Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.

## **Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Associazioni senza scopo di lucro

Descrizione dell’adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.

## **Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell’adempimento:

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.



## **Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.

Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'imponibile complessivo;
- l'IVA distinta per aliquota.

## **Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

## **Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per emettere le fatture relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;
- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex [art. 7-ter](#) del DPR 633/72;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;
- alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

**IMU enti non commerciali - Omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto - Regolarizzazione**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IMU

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, la cui scadenza era il 16.6.2025, relativi:

- al conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2024;
- alla prima rata dell'IMU dovuta per il 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2023.

In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.

**IVA - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025.

### **Modello 730/2025 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate**

Data: 15 settembre 2025

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025, per:

- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

### **Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

- dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

## **Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:

- nei registri previsti ai fini IVA;
- ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

## **Ritenute e addizionali - Mese di maggio - Regularizzazione del versamento**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla fonte

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025.

## **Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi**

Data: 15 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'[art. 6](#) co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

16 settembre 2025, Martedì

## **Addizionale del 10% per il settore finanziario - Bonus e stock options corrisposti a dirigenti e amministratori - Versamento**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Addizionale del

10%      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Soggetti operanti nel settore finanziario

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).

L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

## **Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

**Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L'acconto dell'addizionale comunale è:

- pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.

**Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

**Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Addizionali regionali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Addizionali regionali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda, terza o quarta rata**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Artigiani

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della seconda rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

### **Associanti in partecipazione - Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Associanti in partecipazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.

Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

### **Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla



fonte      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte:

- del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;
- del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

### **Borse di studio e assegni - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

### **Collaboratori coordinati e continuativi - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

- committente (2/3);
- collaboratore (1/3).

Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

**Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda, terza o quarta rata**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Commercianti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della seconda rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

**Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di agosto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

## **Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Intermediari immobiliari

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'[art. 4](#) co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:

- incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;
- o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che:

- l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; \_\_\_\_\_

- ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.

La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.

## **Contratti di solidarietà - Sgravio contributivo - Anno 2023 - Fruizione**

Data: 16 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro autorizzati possono effettuare le operazioni di conguaglio e fruire quindi dello sgravio collegato ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96.

L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

Sono ammesse alla fruizione le imprese indicate nell'Allegato n. 1 al messaggio INPS 4.6.2025 n. 1765, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30.11.2024.

## **Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Contribuenti minimi

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di agosto.

Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;
- acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.

## **Contributo TFR - Versamento al Fondo Tesoreria**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Quote TFR Fondo Tesoreria

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.

Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:

- del settore privato;
- con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).

Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:

- annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;
- dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.

L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.

I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione.

## **Datori di lavoro agricolo - Versamento all'INPS dei contributi per gli operai agricoli - Primo trimestre**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS lavoratori dipendenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno in corso, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.

I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro.

## **Esperti contabili – Versamento contributi minimi**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi Cassa Ragionieri

Soggetti obbligati: Esperti contabili

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quinta rata dei contributi minimi.

La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo supplementare;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

### **Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.

I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:

- all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;
- nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti.

### **Giornalisti - Denuncia contributiva mensile – Trasmissione all'INPGI**

Data: 16 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

### **Giornalisti - Denuncia contributiva mensile alla CASAGIT**

Data: 16 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno).

### **Giornalisti - Versamento contributi alla CASAGIT**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi CASAGIT

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.

### **Giornalisti – Versamento contributi all'INPGI**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPGI

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3).

### **INAIL – Domanda di accentramento delle posizioni assicurative**

Data: 16 settembre 2025

Adempimento: Domanda

all'INAIL Soggetti obbligati:

Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono presentare la domanda per ottenere l'autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative territoriali (PAT) presso un'unica sede INAIL, con effetto per l'anno successivo.

L'autorizzazione riguarda posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo.

## **Infermieri – Imposta sostitutiva sugli straordinari – Versamento**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d'imposta) può effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri. L'imposta sostitutiva riguarda:

- gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;
- i compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2.11.2022.

## **Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex [art. 44](#) del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

- del 26% sugli interessi ed altri proventi;
- del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
- del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'[art. 26](#) co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati



corrisposti;

- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'[art. 26](#) co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti.

## **Isopensione - Versamento della provvista anticipata mensile**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Provvista anticipata mensile

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:

- prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");
- assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.

Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.

## **IVA - Liquidazione e versamento**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al mese di agosto e versamento dell'IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra:

- l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

## **Lavoratori agricoli autonomi - Versamento della seconda rata dei contributi previdenziali INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS lavoratori agricoli autonomi

Soggetti obbligati: Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno in corso.

L'importo da versare è composto da:

- contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%;
- contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione;
- contributo di maternità;
- contributo INAIL.

## **Lavoratori autonomi occasionali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

## **Lavoratori dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi ex ENPALS all'INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS ex ENPALS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP).

**Lavoratori dipendenti - Versamento dei contributi previdenziali all'INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS lavoratori dipendenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo:

- è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
- è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;
- è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare.

**Lavoratori sportivi - Versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.

Al Fondo sono iscritti:

- i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;
- gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.

L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

**Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – Collaborazioni coordinate e continuative – Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:

- le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25% (aliquota IVS), se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

**Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Imposta

sostitutiva Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.

L'imposta è applicata:

- entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

## **Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Società di persone, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

## **Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Contribuenti forfetari

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di agosto.

I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:

- assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
- per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. [14/2015](#), § 7).

## **Pescatori autonomi - Versamento del contributo mensile**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS pescatori autonomi

Soggetti obbligati: Pescatori autonomi

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L. 250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

## **Piccoli coloni e compartecipanti familiari - Versamento della seconda rata dei contributi previdenziali INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS

Soggetti obbligati: Concedenti nei contratti agrari

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale versare la seconda rata dei contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Annualmente l'INPS comunica con apposita circolare:

- le aliquote da applicare;
- le agevolazioni;
- le modalità di pagamento (da effettuarsi con Mod. F24).

## **Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva**

Data: 16 settembre 2025

**Tributo:** Imposta sostitutiva premi di produttività

**Adempimento:** Versamento

**Soggetti obbligati:** Sostituti d'imposta

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.

Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

- con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
- titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

**Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:**

- le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;
- nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

## **Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate**

**Data:** 16 settembre 2025

**Tributo:** Ritenute alla

**fonte**      **Adempimento:**

Versamento

**Soggetti obbligati:** Sostituti d'imposta

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:

- 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
- 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;
- 25% in ogni altro caso.

## **Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda, terza o quarta rata**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della seconda rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

## **Provvigioni - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di agosto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La disciplina prevede che:

- i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.



La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal [DM 16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal [DM 16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

## **Ragionieri – Versamento contributi minimi**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi Cassa Ragionieri

Soggetti obbligati: Ragionieri

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quinta rata dei contributi minimi.

La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo supplementare;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

## **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

## **Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla  
fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. [67](#) co. 1 lett. 1) del TUIR.

La disciplina prevede che:

- i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

## **Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla  
fonte Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

## **Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Rateizzazione

IRAP      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

## **Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"**

Data: 16 settembre 2025

Tributo:      Rateizzazione

IRAP      Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

### **Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

### **Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, tassazione separata, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Versamento rateale**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

## **Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024, risultante dalla dichiarazione IVA 2025. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la settima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;
- la quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%);
- la seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%).

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).

Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.

**Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Rateizzazione

IRAP Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

**Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece

che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

## **Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al mese di agosto e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:

- ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;
- possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

## **Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";
- presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;
- sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

### **Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:

- dell'imposta sugli intrattenimenti;
- dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.

Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti.

### **Soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale**

Data: 16 settembre 2025

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone



**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:

- dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[art. 29](#) del DL 78/2010;
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli [artt. 23 e 24](#) del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[art. 30](#) del DL 78/2010.

La sospensione si applica anche agli atti di cui all'[art. 9](#) co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto [639/1910](#) emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'[art. 1](#) co. 792 della L. 160/2019.

**Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva capital gain

Adempimento: Versamento

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".

Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:

- la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.

L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.

Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.

Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

- consegnando la relativa documentazione, anche in copia;
- oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.

## **Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Imposta sostitutiva capital gain

Adempimento: Versamento

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.

Le caratteristiche di questo regime sono:

- l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;
- la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;
- l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale.

Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:

- contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;
- ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.

L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:

- entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.

L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.

### **Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo**

Data: 16 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, relative al mese precedente, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).

La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d'imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

### **Spedizionieri doganali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

### **Spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici - Bonifici di pagamento - Versamento delle ritenute operate**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla

fonte Adempimento:

Versamento Soggetti

obbligati: Banche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficino della prevista detrazione d'imposta.

Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.

### **Tobin tax - Versamento dell'imposta**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Tobin tax

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Notai, Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;
- ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;
- alle "operazioni ad alta frequenza",

effettuati nel mese precedente.

I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autenticazione di atti relativi alle medesime operazioni.

## **Venditori a domicilio - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

Data: 16 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

I contributi sono a carico:

- dell'impresa mandataria (2/3);
- dell'incaricato (1/3).

L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

**19 settembre 2025, Venerdì**

## **IVA - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento**

Data: 19 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2025.

## **Ritenute e addizionali - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento**

Data: 19 settembre 2025

Tributo: Ritenute alla fonte

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2025.

**Soggetti in regime trimestrale per "natura" - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre aprile- giugno**

Data: 19 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2025.

Alcune categorie di soggetti passivi IVA, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, hanno la possibilità di versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.

**Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre aprile- giugno**

Data: 19 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2025.

**20 settembre 2025, Sabato**

**Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni agosto 2025**

Data: 20 settembre 2025

Tributo: Contributo

CONAI Soggetti

obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di agosto 2025.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.

**22 settembre 2025, Lunedì**

### **Associazioni a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Presentazione della domanda di agevolazione fiscale**

Data: 22 settembre 2025

Adempimento: Domanda di agevolazione

Soggetti obbligati: Associazioni senza scopo di lucro

Descrizione dell'adempimento:

Termine finale, per le associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali, per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso.

### **Concessionari di apparecchi da gioco - Versamento del canone di concessione - Bimestre luglio-agosto**

Data: 22 settembre 2025

Tributo: Canone di  
concessione

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile luglio-agosto sugli apparecchi di intrattenimento.

Il canone di concessione:

- è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito;
- è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate.

Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare.

### **Lavoratori agili - Invio comunicazione di inizio o proroga**

Data: 22 settembre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:

- inizio periodo della prestazione in modalità agile;
- proroga.

In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

### **Lavoratori in somministrazione - Invio comunicazione obbligatoria**

Data: 22 settembre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.

In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:

- l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
- l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
- la trasferimento del lavoratore in missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;



- la cessazione anticipata della missione.

## **Lavoratori marittimi - Invio comunicazione obbligatoria**

Data: 22 settembre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Datori di lavoro marittimo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.

Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:

- comunicazione di cessazione della gente di mare;
- comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;
- comunicazione unica.

La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.

L'obbligo riguarda in particolare:

- gli armatori;
- le società di armamento.

## **Lavoro intermediato da piattaforme digitali - Invio comunicazione obbligatoria**

Data: 22 settembre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito:

- piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
- lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa.

**Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre luglio-agosto - Quarto versamento**

Data: 22 settembre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Quarto versamento del PREU:

- per il periodo contabile luglio-agosto;
- in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

**25 settembre 2025, Giovedì**

**Datori di lavoro agricolo - Presentazione della denuncia delle retribuzioni  
all'ENPAIA**

Data: 25 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

**Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli impiegati agricoli  
all'ENPAIA**

Data: 25 settembre 2025

Tributo: Contributi

ENPAIA Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a:

- 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);
- 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi.

## **Elenchi INTRASTAT - Mese di agosto - Presentazione telematica**

Data: 25 settembre 2025

Adempimento: Elenchi

INTRASTAT Soggetti

obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è

uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

### **Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale**

Data: 25 settembre 2025

Adempimento: Elenchi

INTRASTAT Soggetti

obbligati: Titolari di partita IVA

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di luglio e agosto.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

**28 settembre 2025, Domenica**

**Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre settembre-ottobre - Primo versamento**

Data: 28 settembre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Primo versamento del PREU:

- per il periodo contabile settembre-ottobre;
- pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

**29 settembre 2025, Lunedì**

**Dichiarazione IMU ENC relativa al 2024- Omessa presentazione - Regolarizzazione**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: IMU

Adempimento: Dichiarazione, Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa al 2024, che doveva essere trasmessa entro il 30.6.2025.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ai sensi dell'[art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (anche parzialmente, in quanto ad utilizzo misto, ex [art. 5](#) del DM 200/2012).

Tali enti devono indicare nello stesso modello IMU ENC tutti gli immobili di cui sono in possesso, siano questi:

- totalmente esenti per la fattispecie di cui all'[art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019, o parzialmente esenti in quanto utilizzati solo in parte per l'attività istituzionale non commerciale ex [art. 5](#) del DM 200/2012;

- totalmente imponibili, se siti nel medesimo Comune ove sono quelli esenti di cui sopra, o esenti per fattispecie diverse da quella dell'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

A differenza di quanto disposto per gli altri soggetti passivi IMU, detti enti non commerciali, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 770 della L. 160/2019, devono presentare la dichiarazione IMU ENC ogni anno, sussistendo tale obbligo indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta.

## **Dichiarazione IMU relativa al 2024 - Omessa presentazione - Regularizzazione**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: IMU

Adempimento: Dichiarazione, Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2024, che doveva essere trasmessa entro il 30.6.2025.

La dichiarazione IMU si riferisce a:

- immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2024;
- variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2024.

Non sono soggette all'obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune.

## **Modello REDDITI - Saldo e primo acconto - Regularizzazione del versamento**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: Imposte da modello

REDDITI            Adempimento:

Ravvedimento operoso    Soggetti

obbligati: Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2025.

## **Modello REDDITI - Saldo ed eventuale primo acconto - Regularizzazione del versamento**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: Imposte da modello

REDDITI Adempimento:

Ravvedimento operoso Soggetti

obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2025.

### **Modello REDDITI PF 2025 - Omessa presentazione in Posta - Regolarizzazione**

Data: 29 settembre 2025

Adempimento: Modello

REDDITI Soggetti obbligati:

Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025 su formato cartaceo, la cui scadenza del termine era il 30.6.2025, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25,00 euro.

Pertanto, entro il 31.10.2025 è possibile presentare la dichiarazione in via telematica, senza sanzioni.

### **Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2025.

### **Saldo e acconto IRAP - Soggetti "solari" - Regolarizzazione del versamento**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2025.

### **Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regolarizzazione del versamento**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

### **Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, tassazione separata, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento**

Data: 29 settembre 2025

Tributo: Imposte da modello

REDDITI                      Adempimento:

Ravvedimento operoso      Soggetti

obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.6.2025.



30 settembre 2025, Martedì

**Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Soggetti che effettuano operazioni in oro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):

- delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF.

**Avvocati - Cassa Forense - Comunicazione dei redditi percepiti - Invio modello 5 annuale**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione dei dati reddituali alla Cassa Forense

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli avvocati devono effettuare l'invio della comunicazione obbligatoria, tramite il modello 5 annuale. Mediante il modulo il professionista comunica telematicamente alla Cassa il reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari dichiarato ai fini IVA, procedendo all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti in eccedenza rispetto al minimale.

**Avvocati - Cassa Forense - Contributi dovuti in autoliquidazione - Versamento**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributi Cassa Forense

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la 1° rata dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2025.

**Avvocati - Cassa Forense - Contributi minimi obbligatori - Versamento quarta rata**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributi Cassa Forense

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la quarta rata dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa Forense. La quarta rata comprende anche:

- il conguaglio del contributo soggettivo minimo;
- il contributo minimo integrativo;
- il contributo di maternità.

### **Avvocati - Cassa Forense - Contributo integrativo dovuto in autoliquidazione- Versamento**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributi Cassa Forense

Soggetti obbligati: Avvocati

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare il contributo integrativo in autoliquidazione connesso al Mod.5/TER

### **Bonus donne – Recupero arretrati**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale è possibile effettuare il recupero degli arretrati relativi al c.d. bonus donne ex art. 23 del DL 7.5.2024 n. 60.

In particolare, il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da settembre 2024 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

### **Bonus giovani – Recupero arretrati**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale è possibile effettuare il recupero degli arretrati relativi al c.d. bonus giovani ex art. 22 del DL 7.5.2024 n. 60.

In particolare, la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

### **Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, relative al mese precedente - Emissione delle fatture**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell’adempimento:

Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

### **CIGO – Domanda di ammissione alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Domanda

all'INPS Soggetti obbligati:

Datori di lavoro

Descrizione dell’adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:

- eventi meteo;
- incendi;
- alluvioni;
- sisma;
- crolli;
- mancanza di energia elettrica non programmata;

- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.

### **Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Remissione in bonis**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Remissione in bonis

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Enti universitari e di ricerca, ONLUS

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione entro il 10.4.2025, per regolarizzare la partecipazione al riparto del cinque per mille dell'IRPEF:

- presentando l'istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'adempimento;
- versando un importo pari a 250,00 euro tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo "8115" (c.d. "remissione in bonis"). I

requisiti per l'iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria, vale a dire al 10.4.2025.

### **Commercialisti - CNPADC – Versamento eccedenze contributive**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributi Cassa Dottori Commercialisti

Soggetti obbligati: Dottori commercialisti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono versare la quarta rata delle eccedenze contributive 2024 (contributo soggettivo e/o integrativo).

### **Concordato preventivo biennale - Adesione alla proposta - Contribuenti che applicano gli ISA**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Adempimenti documentali

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, in relazione al biennio 2025-2026, elaborata dall'Agenzia delle Entrate.

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.

### **Consulenti del Lavoro - ENPACL – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione dei dati reddituali all'ENPACL

Soggetti obbligati: Consulenti del lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i consulenti del lavoro devono presentare all'ENPACL la dichiarazione annuale obbligatoria relativa all'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA conseguito e prodotto nell'anno precedente.

La comunicazione deve essere comunque effettuata, anche nei casi di reddito pari a zero.

### **Consulenti del Lavoro - ENPACL – Versamento della terza rata del contributo minimo e delle eccedenze**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributi ENPACL

Soggetti obbligati: Consulenti del lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i consulenti del lavoro dovranno versare all'ENPACL:

- la terza rata del contributo soggettivo minimo;
- il contributo soggettivo dovuto oltre il minimo (o la prima rata);
- il contributo integrativo minimo;
- il contributo integrativo dovuto oltre il minimo (o la prima rata);
- il contributo di maternità.

### **Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS – Termine finale**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione

all'INPS Soggetti obbligati:

Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza febbraio 2025.

La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

## **Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Definizione delle pendenze tributarie

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

## **Enti del Terzo Settore - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari del cinque per mille - Remissione in bonis**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Remissione in bonis

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione entro il 10.4.2025, per regolarizzare la partecipazione al riparto del cinque per mille dell'IRPEF:

- presentando l'istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'adempimento;
- versando un importo pari a 250,00 euro tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo "8115" (c.d. "remissione in bonis"). I

requisiti per l'iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria, vale a dire al 10.4.2025.

**Eredi - Modello 730/2025 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.9.2025**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: Eredi

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione in via telematica del modello 730/2025 relativo al 2024 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e il 30.9.2025.

In tal caso il modello 730/2025 va presentato:

- a un CAF-dipendenti o professionista abilitato;
- oppure mediante trasmissione telematica diretta all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile presentare il modello 730/2025 al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, né quello della persona deceduta, né quello dell'erede.

Per le persone decedute successivamente al 30.9.2025, la dichiarazione dei redditi relativa al 2024 dovrà essere presentata utilizzando il modello REDDITI PF 2025, sulla base delle relative scadenze.

**Giornalisti liberi professionisti – Comunicazione dei redditi percepiti**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione dei dati reddituali all'INPGI

Soggetti obbligati: Giornalisti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica devono presentare all'INPGI la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell'anno precedente.

In particolare, sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

- libero-professionale con Partita IVA;
- come attività "occasionale";
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d'autore.

**Gruppo IVA - Dichiarazione per la costituzione o la revoca del regime**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per presentare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA a partire dall'1.1.2026, sottoscritta da tutti i partecipanti.

Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA dal 2026, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'[art. 70-ter](#) del DPR 633/72 devono sussistere:

- al momento dell'esercizio dell'opzione;
- e già a decorrere dall'1.7.2025.

Per i Gruppi IVA già costituiti, il 30.9.2025 rappresenta il termine per revocare l'opzione con efficacia dall'1.1.2026, sempre che sia trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nel regime.

In assenza di revoca, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

Se la dichiarazione viene inviata tra l'1.10.2025 e il 31.12.2025, l'opzione o la revoca del regime di gruppo hanno effetto dall'1.1.2027.

**Importatori di merci imballate - Conai - Dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributo

CONAI Soggetti

obbligati: Imprese

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per le imprese con fatturato complessivo fino a 2 milioni di euro, per trasmettere la dichiarazione al fine di determinare il contributo ambientale forfettario sulla base del fatturato riferito al 2024.

**Imposta assolta in altri Stati UE sull'acquisto o importazione di beni e servizi - Richiesta di rimborso**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Istanza all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito portale telematico, dell'istanza per chiedere il rimborso dell'IVA assolta in un altro stato membro dell'UE in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente.



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

L'Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell'IVA.

Affinché spetti il rimborso, occorre che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia. In caso di applicazione del *pro rata*, il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata.

Nel periodo di riferimento, inoltre, il soggetto passivo:

- non deve avere la sede della propria attività economica né possedere una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali (o, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l'indirizzo permanente o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
- non deve aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del *reverse charge*.

L'importo che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

- a 400,00 euro o al controvalore in moneta nazionale, se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
- a 50 euro o al controvalore in moneta nazionale, se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre aprile-giugno - Versamento**

Data: 30 settembre

2025 Tributo: Imposta

di bollo Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre aprile 2025-giugno 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

In data odierna scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa al trimestre gennaio – marzo, qualora l'ammontare dovuto fosse stato inferiore a 5.000 euro.

Va ricordato, tuttavia, che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per i trimestri gennaio- marzo e aprile-giugno sia complessivamente inferiore a

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

5.000,00 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestre entro il termine previsto per il terzo trimestre, vale a dire entro il 1.12.2025 (il 30.11.2025 cade di domenica).

### **Imprese del trasporto pubblico locale – Domanda per il contributo per gli oneri connessi al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Domanda al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Soggetti obbligati: Imprese che operano nel settore del trasporto

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le imprese del trasporto pubblico locale, attive nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia, possono presentare la domanda per il contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (secondo biennio 2002/2003).

### **Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Imposta sulle assicurazioni

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese di assicurazione

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio.

### **Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Registrazione delle fatture emesse - Trimestre aprile-giugno**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Autotrasportatori

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Descrizione dell'adempimento:

Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno.

Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all'albo, relative all'esercizio di autotrasporto, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga al termine ordinario previsto dall'[art. 23](#) del DPR 633/72.

### **IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

**Soggetti obbligati:** Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'[art. 13](#) del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'[art. 1](#) co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

### **Lavoratori in aspettativa e distacco sindacale - Versamento della contribuzione aggiuntiva**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Contributi INPS lavoratori dipendenti

**Soggetti obbligati:** Organizzazioni sindacali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le organizzazioni sindacali devono effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva in favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco chiamati a ricoprire cariche sindacali.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

L'organizzazione sindacale potrà essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali per i quali l'INPS abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.

### **Lavoratori in aspettativa sindacale o elettorale - Domanda di accredito figurativo – Presentazione**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Domanda

all'INPS Soggetti obbligati:

Lavoratori

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale, a pena di decadenza, i lavoratori in aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive sono tenuti a presentare la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali e relativa all'anno precedente.

Il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l'interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione.

### **Lavoro sportivo dilettantistico - Comunicazione al RASD dei dati dei rapporti di lavoro**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.

I citati dati:

- saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;
- devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

### **Libro unico del lavoro - Dati relativi al mese precedente - Registrazione**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Registrazione LUL

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.

L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico, e devono essere iscritti:

- lavoratori dipendenti;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- associati in partecipazione con apporto

lavorativo. Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:

- a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);
- a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);
- su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria.

### **Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre aprile-giugno - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. [190/2014](#) o del regime di vantaggio di cui all'[art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- gli enti che operano in regime ex L. [398/91](#);
- i produttori agricoli in regime di esonero ex [art. 34](#) co. 6 del DPR 633/72.

### **Modello 730/2025 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall'1.9.2025 al 30.9.2025, per:

- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

### **Modello 730/2025 ordinario - Presentazione**

Data: 30 settembre 2025

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per presentare il modello 730/2025 ordinario, relativo al periodo d'imposta 2024. Il modello deve essere presentato:

- al Caf o al professionista abilitato;
- oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta, il contribuente deve consegnare il modello 730/2025 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato, possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

### **Modello 730/2025 precompilato - Presentazione**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per presentare il modello 730/2025 precompilato, relativo al periodo d'imposta 2024. Il modello deve essere presentato:

- direttamente all'Agenzia delle Entrate;
- oppure al Caf o al professionista;
- oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

### **Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Imprenditori agricoli

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;
- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

### **Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione, registrazione e annotazione**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.

### **Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di agosto 2025, riguardanti:

- le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;
- i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 29.2.2008, n. [31934](#), ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.



**Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Società di intermediazione mobiliare

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di agosto 2025, riguardanti:

- le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;
- i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 29.2.2008, n. [31934](#), ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.

Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

**Prelievo erariale unico (PREU) - Dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo luglio- agosto - Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile luglio-agosto.

**Prelievo erariale unico (PREU) - Versamento della rata mensile per effetto dell'istanza di rateizzazione**

Data: 30 settembre 2025

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

**Tributo:** Prelievo erariale unico (PREU)

**Adempimento:** Versamento

**Soggetti obbligati:** Concessionari di apparecchi da gioco

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci.

### **Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria**

**Data:** 30 settembre 2025

**Adempimento:** Comunicazione all'Anagrafe tributaria

**Soggetti obbligati:** Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di agosto 2025.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 29.2.2008 n. [31934](#), ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

## **Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Definizione delle pendenze tributarie

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione ([art. 1](#) e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza ([art. 15](#) del DLgs. 218/97), la mediazione ([art. 17-bis](#) del DLgs. 546/92);
- della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. [546/92](#)).

## **Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

Descrizione dell'adempimento:

Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:

- di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;
- consegnate nel mese precedente.

## **Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

Data: 30 settembre

2025            Tributo:

Ritenute    alla    fonte

Adempimento:

Versamento

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

**Soggetti obbligati:** Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'[art. 13](#) del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'[art. 1](#) co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'[art. 1](#) co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

### **Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

Data: 30 settembre 2025

**Adempimento:** Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:

- nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;
- nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

### **Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta**

Data: 30 settembre 2025

**Tributo:** IVA

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.

Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

### **Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Versamento

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:

- ai tributi, ad eccezione dell'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;
- nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e

interessi. I contribuenti possono versare gli importi:

- in un'unica soluzione entro il 30.11.2023;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.

Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale).

**Soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'UE - Rimborso IVA assolta in Italia su acquisto o importazione di beni e servizi - Richiesta**

Data: 30 settembre 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione in via telematica all'autorità competente dello Stato membro dell'UE ove il soggetto passivo è stabilito, della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente.

L'autorità competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all'Agenzia delle Entrate.

Il rimborso dell'IVA assolta in Italia può essere chiesto a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- non abbia avuto una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia, salvo che si tratti di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del *reverse charge*, di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni effettuate ai sensi dell'art. 74-septies del DPR 633/72.

Occorre, inoltre, che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro in cui è stabilito. Per i soggetti passivi che applicano il *pro rata*, il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione applicata nello Stato membro di stabilimento.

L'istanza di rimborso è presentata con riferimento a un periodo non superiore a un anno e non inferiore a 3 mesi ovvero per periodi inferiori a 3 mesi, se gli stessi rappresentano la parte residua di un anno solare.

L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

- a 400,00 euro, se la richiesta si riferisce a periodi infrannuali;
- a 50,00 euro, se la richiesta si riferisce a un anno civile.

**Soggetti stabiliti in Svizzera, Norvegia o Israele - IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi - Richiesta di rimborso**

Data: 30 settembre 2025

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione, da parte dei soggetti passivi stabiliti in Stati extra-UE con i quali esistono accordi di reciprocità, vale a dire in Svizzera, Norvegia o Israele, della richiesta di rimborso dell'IVA assolta in Italia relativa agli acquisti e alle importazioni di beni mobili e agli acquisti di servizi inerenti alla loro attività (modello IVA 79).

I soggetti passivi in esame privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell'IVA assolta nel territorio dello Stato purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, eccetto le operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge, le prestazioni di trasporto e relative operazioni accessorie non imponibili ex [art. 9](#) del DPR 633/72 e le operazioni effettuate ai sensi dell'[art. 74-septies](#) del DPR 633/72;
- inerenza all'attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'IVA;
- detraibilità in Italia dell'IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli [artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2](#) del DPR 633/72;
- reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto

passivo. L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

- a 400,00 euro, se l'istanza è trimestrale;
- a 50,00 euro, se l'istanza è annuale.

### **Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo – Mesi da gennaio ad agosto 2025**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, relativi ai mesi da gennaio ad agosto 2025, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).

La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d'imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

### **Trattamenti di integrazione salariale – Dati necessari per il pagamento diretto**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento:

Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Datori  
di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.

L'adempimento:

- deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;
- riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.

Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

### **UniEmens – Trasmissione del flusso all'INPS**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.

La trasmissione:

- viene effettuata mediante il flusso UniEmens;
- riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente.

Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.

### **UniEmens PosAgri – Trasmissione del flusso all'INPS**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:

- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre.

### **Venditori al dettaglio di libri - Credito d'imposta - Richiesta al Ministero della Cultura**

Data: 30 settembre 2025

Adempimento: Domanda di agevolazione

Soggetti obbligati: Commercianti al minuto

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per presentare in via telematica, entro le ore 12.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente:

- alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo [https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-](https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/)

[domande/](#). Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.

**1 ottobre 2025, Mercoledì**

### **Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo settembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti, rinnovi e annualità**

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: Imposta di registro

Soggetti obbligati: Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Descrizione dell'adempimento:

Termine per:

- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.9.2025;
- pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

### **Lavoratori extracomunitari – Inizio presentazione delle domande di nulla osta all'assunzione - Anno 2025**

Data: 1 ottobre 2025

Adempimento: Domanda al Ministero dell'Interno

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2025 relativi ai lavoratori del settore turistico-alberghiero, in misura pari al restante 30% (art. 2 co. 6 del DL 145/2024).

In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 dell'1.10.2025.

Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2025.

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%**

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regularizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di domenica).

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP- Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%**

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato).

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%**

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello

REDDITI      Adempimento:

Ravvedimento      operoso

Soggetti obbligati: Società

di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES- Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%**

Data: 1 ottobre 2025

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

### Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato).

### Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

*Cordiali saluti*